

Circolare n. 5_2015 del 15.01.2015

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: 730 precompilato

Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet.

730 precompilato

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dal 15 aprile, è disponibile il modello 730/2015 precompilato per lavoratori dipendenti e pensionati che:

1. **hanno presentato il modello 730/2014** per i redditi dell'anno 2013;
2. **hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015** (che da quest'anno sostituisce il CUD).

La nuova dichiarazione 730 precompilata utilizzerà i dati relativi a:

- Certificazione Unica (ex CUD);
- Interessi passivi sui mutui;
- Premi assicurativi;
- Contributi previdenziali;
- Contributi versati per collaboratori domestici;
- Dati provenienti dalla dichiarazione dell'anno precedente.
- Dati provenienti dall'anagrafe tributaria.

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente in un'apposita sezione (Fisconline) del sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del **codice Pin**.

COME RICHIEDERE IL CODICE PIN:

1. **ON LINE:** accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali e reddituali;
2. **PER TELEFONO** chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
3. **IN UFFICIO** presentando un documento di identità.

COME PROCEDERE

Alla luce di tali novità le possibili alternative sono 4:

1. **Accettazione integrale della dichiarazione precompilata**, con invio autonomo da parte del contribuente. L'invio è possibile anche attraverso il sostituto solo però qualora quest'ultimo presti l'assistenza fiscale;
2. **Invio con modifiche della precompilata**, con inoltro autonomo da parte del contribuente. L'invio è possibile anche attraverso il sostituto solo però qualora quest'ultimo presti l'assistenza fiscale;
3. **Consegna della precompilata direttamente al CAF**, con invio da parte di quest'ultimo del modello munito di visto di conformità obbligatorio; in quest'ipotesi, in caso di errori e/o dati inesatti (anche per colpa del contribuente) il CAF dovrà pagare allo stato, oltre alle sanzioni, anche la maggiore imposta dovuta dal contribuente;
4. **Consegna della documentazione (modalità consueta) direttamente al CAF** (si ignora la precompilata) con invio da parte di quest'ultimo del modello munito di visto di conformità obbligatorio; anche qui, come nel punto 3, le sanzioni e l'imposta saranno richiesti al CAF.

SANZIONI

Se il 730 precompilato viene presentato al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali, **con sanzioni a carico dei CAF o professionisti.**

Quest'ultima disposizione sembra essere in contrasto con normative di rango costituzionale. Pertanto è doveroso informare del malcontento e dell'indignazione dei caf e delle associazioni di categoria per questo ulteriore scarico di responsabilità da parte del governo verso queste categorie.

Distinti Saluti